



*Camera Civile di Bologna
"Alberto Tabanelli"
aderente all'Unione Nazionale Camere Civili*

PARLIAMONE CIVILMENTE

AVV. LAURA LOMBARDO

1 FEBBRAIO 2025

**COSA DEVE SAPERE L'AVVOCATO CHE PARTECIPA
AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DOPO IL 25
GENNAIO 2025 ?**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» è sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»;

2) al comma 3, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;

c) all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al quale è allegato»;

Il 25 gennaio 2025 è entrato in vigore il D.lgs 27 dicembre 2024 n.216 **C.D. CORRETTIVO CARTABIA IN MATERIA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025.

Perché un correttivo? La risposta ci viene data dalla relazione illustrativa al correttivo ove si legge: *“la riforma delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, dopo il primo periodo di applicazione, ha evidenziato la necessità di apportare alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle c.d.*

ADR (alternative dispute resolution).”

Sostanzialmente gli interventi del correttivo sono finalizzati ad eliminare refusi, ad integrare alcune disposizioni che non risultavano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti o a delineare meglio l'intervento operato in sede di attuazione della delega.

Di seguito, in breve sintesi, gli interventi di rilevante importanza che l'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione deve conoscere.

Modalità di svolgimento della mediazione post-correttivo - art.3, comma 4

1. **presenza**
2. **modalità telematica** (ex art. 8 *bis* D.lgs 28/2010)
3. **modalità audiovisiva da remoto** (ex art. 8 *ter* D.lgs 28/2010)

L'avvocato che deposita la domanda di mediazione può chiedere che l'incontro di mediazione sia tenuto in **presenza** presso la sede dell'Organismo o presso una sede secondaria

oppure può chiedere che l'incontro sia tenuto con **modalità telematica** - secondo il riformulato art 8 *bis* - su piattaforma scelta dall'Organismo

L'avvocato della parte chiamata in mediazione può aderire all'invito così come ricevuto, quindi, le parti ed il mediatore saranno tutti presenti presso l'organismo o le parti ed il mediatore saranno tutti collegati online, su schermo

oppure la parte chiamata aderendo può proporre che la mediazione sia tenuta in modalità diversa da quella che l'altra parte ha indicato nella



propria domanda.

In ogni caso, la mediazione in modalità telematica si svolge solo con il consenso di tutte le parti (art. 8-bis, comma 1).

Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare con collegamento audiovisivo da remoto, secondo l'introdotta art. 8 *ter*, in questo caso la modalità di svolgimento sarà mista: almeno una parte assieme al proprio avvocato saranno in presenza unitamente al mediatore, l'altra parte o le altre parti (se la mediazione è multiparte) ed il loro avvocato saranno collegate online

oppure le parti in mediazione possono decidere che l'incontro successivo - anche un solo incontro - sarà tenuto mediante collegamento audiovisivo da remoto.

In ogni caso, il sistema di collegamento dovrà garantire "la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate"

Mediazione demandata post - correttivo - art. 5 *quater*

Le parti possono giungere in mediazione perché demandate dal Giudice, anche in sede di giudizio di appello. Con il correttivo cambia il momento processuale ultimo in cui la mediazione può essere disposta, non più sino alla precisazione delle conclusioni, bensì sino alla rimessione della causa in decisione e ciò in modo da allineare la previsione ai novellati artt. 187, 189 e 185 *bis* c.p.c.

Durata della mediazione - art. 6

L'art. 6 è integralmente riscritto per favorire la partecipazione delle parti e assicurare loro il tempo necessario all'effettivo confronto sulle questioni



controverse, aumentando la durata minima del procedimento.

Le previsioni dell'art.6 si applicano anche alle mediazioni depositate prima del 25 gennaio 2025.

Il procedimento di mediazione ha **una durata minima sino a 6 mesi e non è soggetto alla sospensione feriale** (molto importante per i riflessi sui termini di prescrizione e decadenza della domanda giudiziale).

Il **dies a quo** per il computo dei 6 mesi varia a seconda del tipo di mediazione:

- per le mediazioni, siano esse volontarie o obbligatorie, il *dies a quo* decorre dal deposito della domanda di mediazione
- per la mediazione demandata i 6 mesi decorrono dal deposito dell'ordinanza con cui il giudice, ex art. 5, comma 2, rileva che la mediazione condizione di improcedibilità non è stata esperita e, dunque, invia le parti in mediazione o comunque dall'ordinanza di invio in mediazione, ex art. 5 *quater* emessa fino alla rimessione della causa in decisione

La **proroga** del procedimento, quando necessaria è possibile ma soggetta al consenso di tutte le parti:

- il procedimento di mediazione può essere prorogato di tre mesi in tre mesi in base al tempo che necessita (ad es è in corso una consulenza tecnica che richiede maggior tempo)
- la mediazione demandata ex art. 6, comma 2, invece, può essere prorogata di tre mesi solo per una volta. La durata minima aumenta da 6 mesi ad un massimo di 9 mesi per coerenza con i principi di

celerità e concentrazione del procedimento giudiziario pendente.

L'accordo delle parti per la proroga del termine deve:

a) risultare da atto scritto

b) intercorrere tra le parti dopo che si è instaurata la mediazione e prima della scadenza del termine di 6 mesi

Un suggerimento pratico: gli avvocati che assistono le parti in mediazione chiedano di mettere a verbale l'accordo per la proroga, o di allegarlo al verbale, in prossimità dello scadere del termine dei 6 mesi. Qualora l'accordo non sia stato verbalizzato e il successivo incontro sia stato fissato dopo lo scadere dei primi 6 mesi, gli avvocati non attendano inerti tale incontro perché l'accordo deve intercorrere prima della scadenza, pertanto, abbiano cura di munirsi di un atto scritto tra le parti - raggiunto anche a mezzo pec - entro il termine della scadenza dei primi 6 mesi e/o dei successivi rinvii di tre mesi, così da trasmetterlo alla segreteria dell'Organismo e/o allegarlo al verbale dell'incontro successivo.

Il procedimento - art. 8

Resta fermo il principio che la mediazione è fra le parti e, dunque, devono essere presenti personalmente agli incontri di mediazione.

Solo in presenza di giustificati motivi si possono far rappresentare da un delegato. I giustificati motivi restano oggetto di valutazione da parte del giudice nell'eventuale giudizio successivo, con le conseguenze di legge.

LA DELEGA

Il correttivo introduce a tal proposito il comma 4 *bis* per disciplinare le



modalità con cui dev'essere rilasciata la delega:

la delega deve avere forma scritta con firma non autenticata (si legga in proposito l'interessantissima Sentenza Cass. Civ. n. 8473/2019) e contenere gli estremi del documento di identità del delegante:

solo nei casi in cui si concludano contratti o si compiano atti previsti dell'art. 2643 c.c. (atti soggetti a trascrizione) la delega deve essere conferita con firma autenticata da pubblico ufficiale che sia a ciò autorizzato ma non serve farlo in corso di mediazione per non gravare la parte dei relativi costi.

Comunque la si voglia denominare delega o procura rimane speciale e sostanziale e si dovrà esplicitare che il delegato identificato mediante carta d'identità, che si allega, è a conoscenza dei fatti, della sostanza, dell'oggetto della mediazione ed è munito di tutti i poteri necessari per negoziare, accordare una proroga della mediazione ed anche concludere l'accordo eventualmente raggiunto nel corso dell'incontro.

Un suggerimento pratico: Delega/Procura " Io sottoscritto Aulo Agerio - nato ailcod. fisc.....carta d'identità n.....rilasciata dal Comune divalida sino al - delego Numerio Egidio - nato a.....il.....c.f.....carta d'identità n.....rilasciata dal Comune divalida sino al - alla partecipazione all'incontro di mediazione n.....che si terrà presso l'organismo..... (denominazione), avanti al mediatore(nome e cognome)...nei confronti di.....ed avente ad oggetto..... conferendogli poteri sostanziali ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 4 bis novellato D.Lgs. 28/2010 impegnandomi a far dichiarare a verbale i poteri conferiti dei quali il mediatore darà atto nel verbale. Dichiaro che il nominato procuratore è a conoscenza dei fatti sottostanti ai diritti vantati in mediazione, pertanto, gli ho conferito espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali oggetto del richiamato procedimento

di mediazione e di fare tutto quanto altro utile e opportuno per il buon fine di questa procura, compreso assumere obblighi di riservatezza in merito alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, accordare proroghe dei termini del procedimento, sottoscrivere per mio conto il verbale conclusivo ai sensi dell'art.8 bis e/o 8 ter del novellato Dl.gs 28/2010, nonché sottoscrivere in nome e per conto mio un accordo di conciliazione dando fin da ora per rato e valido il suo operato. Luogo, data, firma del delegante. All: fotocopia del documento d'identità del delegante e del delegato"

Resta invariata la modalità di convocazione in mediazione che parte dunque dalla segreteria dell'Organismo, ciò nonostante, l'avvocato della parte che domanda la mediazione può notificare l'avvio della mediazione alla parte o alle parti chiamate in mediazione. La notifica è valida e produce effetti ai fini della prescrizione e decadenza della domanda giudiziale evitando che il proprio cliente possa restare pregiudicato dalle tempistiche dell'Organismo.

La sottoscrizione dei verbali - artt 8 bis - 8 ter

Mediazione in presenza: i verbali si sottoscrivono analogicamente (a penna) tante copie autentiche quante sono le parti + 1 depositata presso l'organismo;

Mediazione in modalità telematica: la formulazione dell'art. 8 bis è cambiata, non è più prevista come una possibilità la firma digitale bensì la possibilità generica di una firma "in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (CAD), vale a dire che le parti potranno firmare indifferenteemente con una firma elettronica avanzata, una firma qualificata o una firma digitale.

Mediazione con modalità audiovisive da remoto: non è possibile creare un



documento ibrido, firmato analogicamente dalle parti presenti e poi scannerizzato e firmato mediante una firma digitale dalle parti collegate, perché ciò esporrebbe le parti all'elevato rischio di contestazioni circa l'autenticità, l'originalità, il rispetto delle caratteristiche richieste dal CAD, o di conformità all'originale del documento firmato, con ciò compromettendo la stabilità dell'accordo. Conseguentemente:

- se c'è il consenso di tutte le parti, il verbale può essere firmato indifferentemente con una firma elettronica avanzata, una firma qualificata o una firma digitale
- in mancanza di consenso tutti dovranno firmare in modo analogico (a penna)

Un suggerimento pratico: facendo leva sul principio di cooperazione, buona fede e tempestività della firma dei verbali quali principi fondamentali della partecipazione alla mediazione, ci si accorda fin dal principio del procedimento sulla modalità di firma dei verbali inserendo a verbale la modalità concordata, ad es: *"tutte le parti acconsentono che il presente verbale e quelli successivi siano sottoscritti digitalmente ai sensi dell'articolo 8 ter"*.

Chi firma?

- il verbale di primo incontro: dev'essere firmato da tutti i *"soggetti che vi sono tenuti"*, vale a dire da tutti i partecipanti, cioè tutte le persone presenti;
- I verbali di rinvio: non viene indicato da chi debbano essere firmati, dunque occorre verificare cosa prevede il regolamento dell'Organismo.

Un suggerimento pratico: l'avvocato abbia cura di chiedere che vengano firmati tutti quei verbali intermedi in cui ci sono assunzioni di obblighi ad



esempio il verbale in cui le parti richiedono la nomina di un Consulente Tecnico (CTM) con conseguenti costi, il verbale di accordo per la proroga della mediazione, il verbale con la richiesta al mediatore di formulare una proposta.

- il verbale conclusivo (che può essere anche il verbale del primo incontro) dev'essere firmato da tutti i "soggetti che vi sono tenuti" dunque, tutti i partecipanti.

Conclusione del procedimento - art.11

Verbale e accordo sono due atti separati (v. art. 17 per aspetti fiscali)

- se la mediazione si conclude con accordo l'art. 11 prevede che ci saranno due atti separati: 1) il verbale + 2) l'accordo che andrà allegato al verbale. E' stata eliminata la parte in cui era prevista la possibilità di integrare l'accordo nel verbale, dunque, indipendentemente dal fatto che siano in formato digitale o in formato analogico, il verbale e l'accordo saranno sempre due atti distinti. Verranno predisposti in tanti originali quante sono le parti + un originale per il deposito presso la segreteria dell'Organismo, che ha l'obbligo di conservazione per tre anni. Tutti i partecipanti firmano il verbale, il mediatore firma il verbale perché certifica l'autografia delle sottoscrizioni dei partecipanti, oppure, ai sensi dell'art. 8 bis, verifica l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme digitali. Il mediatore non firma, invece, l'accordo. Autentica del Notaio ove previsto.
- se la mediazione si conclude senza addivenire ad un accordo l'avvocato dovrà tenere alta l'attenzione sul momento del deposito del verbale di mancata conciliazione perché dal deposito ricominciano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza della

domanda giudiziale interrotti o sospesi.

Un suggerimento pratico: l'avvocato chiarisca con l'Organismo quale sarà il momento formale del deposito del verbale - caricamento sulla piattaforma dell'Organismo vs pec formale dell'Organismo con la comunicazione del deposito vs rilascio di certificato di deposito.

Patrocinio a spese dello Stato - artt. 15 Bis - 15 quinquies

Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino italiano non abbiente ed, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L'interessato, se il Consiglio dell'Ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre tutta la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Chi è ammesso può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato quindi può anche essere iscritto nell'elenco di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo. In tal caso non sono dovute le spese di trasferta previste dai parametri forensi.

Regime tributario verbale e accordo - art. 17

Sia il verbale che l'accordo di conciliazione sono esenti da imposta di registro entro il limite di € 100mila, se dunque si supera il limite di 100 mila l'imposta sarà applicata sull'esubero (p.es: 120m l'imposta è solo su 20m).

